



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
VISTA la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
VISTA la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
VISTA la Legge 4 novembre 2005, numero 230 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, numero 252, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79 entrata in vigore il 30 giugno 2022, che ha apportato importanti modifiche alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 introducendo una unica figura di ricercatore a tempo determinato, che assorbe le precedenti tipologie a) e b), e disciplinando ex novo la procedura di "tenure-track" di cui all'articolo 24, comma 5, della suddetta legge;
VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 6-sexiesdecies, del predetto Decreto Legge il quale prevede che *"alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
VISTA la nota dell'8 luglio 2022, n. 8998 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle principali innovazioni introdotte dal predetto Decreto Legge specificando, tra l'altro, che "nulla cambia per coloro che si trovano già in tenure-track, ossia in servizio come ricercatore b), per i quali resta sia la valutazione per il passaggio in seconda fascia nel terzo anno di contratto, nonché la possibilità di "anticipo", ove l'Ateneo ne abbia le risorse, al termine del primo anno, ai sensi del previgente art. 24, comma 5-bis" ;
VISTA, pertanto, la suddetta Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alle suddette modifiche ed, in particolare, gli articoli 16 e 24;
VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

concorsuali, rideterminati con Decreti del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344, che individua e definisce i *"Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;

VISTO l'articolo 18, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede, tra l'altro, che nell'ambito *"...delle disponibili di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5..."*;

VISTO l'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge del 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che:

- nell'ambito *"... delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito di ateneo ..."*;
- l'università *".....qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti ((delle risorse)) assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto..."*;

CONSIDERATO che, in data 9 maggio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, che ha definito i nuovi Gruppi Scientifico Disciplinari e i nuovi Settori Scientifico Disciplinari ai sensi dell'art. 15 della L. 240/2010, così come modificato dal D.L. 36/2022, di cui si deve tener conto ai fini



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

dell'inquadramento dei professori e ricercatori e ai fini dell'attivazione delle procedure, tra l'altro, ai sensi degli articoli 18 e 24 della L. 240/2010;

VISTO l'articolo 14, comma 6-ter, del suddetto Decreto legge 36/22 convertito dalla L. 79/22, il quale prevede che, a decorrere dalla data di adozione del predetto decreto 639/24, "*...i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari...*";

VISTO il Decreto Rettorale del 20 giugno 2024, n. 788, con il quale tutto il personale docente e ricercatore, in servizio presso l'Università degli Studi del Sannio, è **stato inquadrato** nei Settori Scientifico Disciplinare (S.S.D.) e nei Gruppi Scientifico-Disciplinare (G.S.D.) di cui al DM 639/2024 univocamente corrispondenti ai Settori Scientifico Disciplinari e ai Settori Concorsuali ai sensi del D.M. 855/2015;

VISTO l'articolo 17 del "**Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**", il quale prevede che:

- nell'ambito "*...delle risorse disponibili per la programmazione di fabbisogno di personale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, è prevista, nel terzo anno di durata del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, la valutazione del ricercatore a tempo determinato, nel caso in cui abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della medesima Legge...*";
- in caso di "*...esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla sua scadenza, è inquadrato nel ruolo dei professori associati...*";

VISTO l'articolo 15 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", il quale prevede che:

- nell'ambito delle "*... risorse all'uopo destinate dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e, di norma, entro i centoventi giorni antecedenti la scadenza del suo termine di durata, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito la "abilitazione scientifica nazionale" ai sensi dell'articolo 16 della medesima Legge, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di seconda fascia, sulla base degli standard qualitativi di cui agli articoli 3 e seguenti e all'esito della prova didattica di cui al combinato disposto dei commi 7, lettera c), 8 e 10 dell'articolo 2 del presente Regolamento...*";

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Scienze e Tecnologie nella seduta del 18 luglio 2024 relativa alla proposta al Consiglio di Amministrazione per la valutazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del **Dottore Antonio TROISI** titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, **scadenza 27 ottobre 2025**, inquadrato nel Gruppo Scientifico - Disciplinare **02/PHYS-02 "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, Modelli, Metodi Matematici e Applicazioni"**, Settore Scientifico Disciplinare **PHYS-02/A "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, Modelli, Metodi Matematici e Applicazioni"**, corrispondente al Settore Concorsuale **02/A2**



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

"Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali", Settore Scientifico-Disciplinare **FIS/02 "Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici"**, che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professori di II fascia, sulla base degli standard qualitativi di cui agli articoli 3 e seguenti del **"Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230"** e all'esito della prova didattica;

VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 21 ottobre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella medesima data, ha, tra l'altro, autorizzato, nel limite delle facoltà assunzionali che saranno all'epoca a disposizione (anno 2025), l'impegno, sin d'ora, di 0,20 *"punti organico"* necessario per l'eventuale attivazione di una procedura ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, e per l'eventuale inquadramento nella posizione di professore di II fascia, in caso di esito positivo della stessa, del **Dottore Antonio TROISI** ricercatore a tempo determinato di tipo b) assunto nell'ambito delle risorse di cui al DM 856/2020, se, nel terzo anno di contratto, risulti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

CONSIDERATO che nella deliberazione assunta nella seduta del 19 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, tra l'altro, di :

□ **"A1)** utilizzare negli anni 2024 e 2025 per l'attuazione della programmazione, esclusivamente le risorse rinvenienti nei *"Piani Straordinari"* o le risorse derivanti dai *"Dipartimenti di Eccellenza"*, anche in considerazione del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ateneo ad eccezione dei casi in cui tale utilizzo non sia possibile (**art. 24 comma 5, L. 240/2010, scambi di personale docente e ricercatore, ..."**);

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 ottobre 2024, con la quale, previo parere favorevole assunto dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2024, è stato tra l'altro autorizzato:

- l'utilizzo dei **"punti organico ordinari"** destinati all'assunzione di docenti e ricercatori **a valere sulle disponibilità riconosciute al Dipartimento di Scienze e Tecnologie**, per la copertura di un posto di professore di II fascia, subordinatamente all'eventuale esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge del 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 che richiede l'impegno **0,20 "punto organico"** da attivarsi nei confronti del **Dottore Antonio TROISI**, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, scadenza contratto ricercatore tipo b), 27 ottobre 2025, assunto nell'ambito del **"Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010"**, ai sensi del Decreto Ministeriale 856/2020;
- l'attivazione, nel terzo anno di contratto, della procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Dottore **Antonio TROISI**, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di II fascia, secondo la proposta già definita dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie nella seduta del 4 settembre 2024 prevista dalle disposizioni normative e regolamentari in materia nonché nella modalità prevista e disciplinata dal **"Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli**



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230", emanato con Decreto Rettoriale del 2 agosto 2021, numero 907;

- in caso di esito positivo della predetta procedura di valutazione attivata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i **"punti organico"** impegnati, verranno utilizzati per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia **del Dottore Antonio TROISI** esclusivamente alla scadenza del contratto oppure in caso di esito negativo della stessa torneranno nella disponibilità dell'ateneo;
- l'eventuale assunzione in servizio, a seguito dell'espletamento della predetta procedura e dell'eventuale esito positivo, a decorrere dal 28 ottobre 2025 prevedendo la relativa copertura budgetaria a decorrere dal bilancio di previsione per l'anno 2025;

Visti i DD.PP.CC.MM. con i quali è stato adeguato annualmente il trattamento economico del personale non contrattualizzato, ed, in particolare, da ultimo il DPCM del 23 luglio 2024 relativo all'anno 2024,

D E C R E T A **Articolo 1** **Procedura di valutazione**

1. E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, numero **una** procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge del 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, **riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla qualifica di Professore di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale oggetto della procedura**, per la copertura, mediante chiamata, di numero **un** posto di professore di seconda fascia, come di seguito specificato:

Codice Concorso: 18/2024

Candidato da sottoporre a valutazione	Antonio TROISI
Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Gruppo Scientifico Disciplinare - DM 639/2024	02/PHYS-02 "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, Modelli, Metodi Matematici e Applicazioni"
Settore Scientifico - Disciplinare - DM 639/2024	PHYS-02/A "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, Modelli, Metodi Matematici e Applicazioni"
Settore Concorsuale corrispondente DM 855/2015	02/A2 "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali"
Settore scientifico-disciplinare corrispondente DM 855/2015	FIS/02 "Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici"
Fascia	Seconda
Numero dei posti	1



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere	Il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica, attività di ricerca e di aggiornamento relativamente alle discipline connesse con l'SSD PHYS-02/A. Attività di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.240. Il professore dovrà condurre e coordinare attività e progetti di ricerca.
Tipologia di impegno didattico	Il professore dovrà svolgere attività didattica con riferimento agli insegnamenti nel <i>Settore Scientifico Disciplinare 02/PHYS-02</i> ed agli insegnamenti di Fisica di base nei Corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Egli dovrà essere inoltre impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato con riferimento alle discipline del Settore.
Tipologia di impegno scientifico	Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali, anche in forma interdisciplinare, con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del SSD "<i>Fisica teorica delle interazioni, fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni.</i>"
Indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi, in riferimento a: a) Attività di Ricerca e Pubblicazioni scientifiche b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica; c) Attività istituzionali, organizzative e di servizio	Criteri generali di valutazione previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

Prova didattica	Prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare 02/PHYS-02 - Fisica teorica delle interazioni, fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni."
Sede di servizio	Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di valutazione di cui al presente bando possono partecipare, **a pena di esclusione, i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla qualifica di Professore di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.**
I candidati ammessi alla procedura sono riportati nell'articolo 1.
2. Non possono partecipare alla procedura di valutazione di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Non possono partecipare, altresì, alla procedura di valutazione:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
 - c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
6. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 3

Domande di ammissione alla procedura

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione oggetto del presente bando di concorso, unitamente ai relativi allegati, deve essere presentata, **entro il termine perentorio di 7 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo On-Line di Ateneo.**
La domanda, unitamente ai relativi allegati richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo della procedura telematica disponibile al seguente indirizzo web: <https://unisannio.selezionieconcorsi.it/>.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

Il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

L'Amministrazione e chi per essa non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito, si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.

La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Decreto Rettorale all'Albo On-Line di Ateneo.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

6. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - f) di non avere riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi della relativa sentenza;
 - g) di non avere procedimenti e/o processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi pendenti, indicando gli estremi;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 - i) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
 - j) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo di non iscrizione;
 - k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
 - l) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
 - m) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando;



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

- n) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda, di cui ne costituisce parte integrante, corrisponde al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportato;
- o) che le pubblicazioni presentate, mediante inserimento nell'apposita applicazione informatica ed elencate nel curriculum vitae, sono conformi all'originale;
- p) che per le pubblicazioni sono stati assolti gli obblighi relativi al deposito legale previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 03.05.2006, n. 252 - Regolamento di attuazione della L. 15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);
- q) che i titoli allegati alla domanda di partecipazione, inseriti nell'apposita applicazione informatica, sono conformi all'originali.
- r) **di essere ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio e di aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla qualifica di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale di inquadramento ed oggetto della procedura.**
7. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
- b) il "*curriculum vitae e professionale*", nel quale debbono essere specificamente indicati i titoli, le pubblicazioni e tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche, nonché l'elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione;
- c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
- d) le pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato.
8. Il "*curriculum vitae e professionale*" e i titoli culturali, professionali e di servizio sono presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione Giudicatrice potrà non tenerne conto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.
- Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
9. I candidati presentano pubblicazioni e lavori in copia, attestando ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
10. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
11. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inserite in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

12. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
13. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
14. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
15. I candidati diversamente abili, nella domanda di partecipazione, possono richiedere l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, allegando una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
16. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni.
17. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili e riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito il candidato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
19. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
20. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
21. Per eventuali comunicazioni ai candidati l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dai candidati alla casella pec dell'Università degli Studi del Sannio amministrazione@cert.unisannio.it oppure al seguente indirizzo ufficio.docenti@unisannio.it, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 4

Modalità di svolgimento della procedura



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, procede a valutare il candidato.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura ed indicati nel presente bando.
3. La Commissione conclude i suoi lavori formulando la valutazione del candidato con un giudizio finale che si sostanzia nell'idoneità o meno del candidato a ricoprire il posto di professore di II fascia oggetto della procedura.

Articolo 5 **Definizione degli standard**

1. La valutazione, oltre la attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché la attività di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve, altresì, riguardare anche la eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso di rapporti in base ai quali, ai sensi della disposizione innanzi richiamata o dell'articolo 29, comma 5, della medesima Legge, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nel caso in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dalla Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 6 **Valutazione della attività didattica**

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Articolo 7 **Valutazione della attività di ricerca scientifica**

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione, i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
 3. La Commissione deve tenere in debita considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, che dovranno essere comprovati dallo stesso candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, da allegare alla documentazione a corredo della domanda.
 4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e, in particolare, con i settori scientifico disciplinari eventualmente indicati o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("Indice di Hirsch" o simili).

Articolo 8

Valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio sono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

Articolo 9 **Prova didattica**



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

1. I candidati devono svolgere una prova didattica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", nel Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando.
- 2- **La data fissata per la prova didattica verrà notificata ai candidati almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, mediante avviso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo.**
3. I candidati che dovranno sostenere la prova didattica sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, con le modalità indicate nell'avviso stesso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo.
4. La pubblicazione all'Albo On-Line di Ateneo della data di svolgimento della prova didattica ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
5. La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando, tra i quali il candidato sceglie l'argomento oggetto della prova, e li comunica ai candidati almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica.
6. **Il giorno, l'ora e il luogo stabiliti dalla Commissione per la comunicazione ai candidati dell'argomento oggetto della prova (almeno un giorno prima dello svolgimento della stessa)** vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo con la precisazione che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti dalla Commissione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale con le modalità indicate nell'avviso stesso.
7. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni Esaminatrici delle procedure di valutazione oggetto del presente bando vengono nominate con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione delle procedure secondo le disposizioni contenute nel "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**".
2. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
3. Le Commissioni individuano al loro interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
4. Le Commissioni esaminatrici rientrano nella tipologia dei "*collegi perfetti*" e, pertanto, possono legittimamente svolgere le loro funzioni e i loro compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

5. Le Commissioni assumono le loro decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le Commissioni possono riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
7. Le Commissioni devono concludere i lavori entro il termine di tre mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa viene nominata.
8. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
9. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
10. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
11. Entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione:
12. La proposta di chiamata viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 11 Diritti e Doveri

1. In materia di diritti e doveri dei professori universitari di seconda fascia si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale docente in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 12 Trattamento economico

1. In materia di trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 13 Copertura Finanziaria

1. Ai fini della chiamata del Professore di Seconda Fascia verranno utilizzati i "**punti organico ordinari**" destinati all'assunzione di docenti e ricercatori, **a valere sulle disponibilità riconosciute al Dipartimento di Scienze e Tecnologie**, per la copertura di un posto di professore di II fascia, subordinatamente all'eventuale esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che richiede l'impegno di **0,20 "punti organico"** da attivarsi nei confronti del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), in servizio presso l'ateneo.
2. Gli oneri stipendiali derivanti dalla copertura del posto di Professore di Seconda Fascia innanzi specificato gravano sul "budget di costo", mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2025.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) i dati raccolti con il presente bando saranno utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio in qualità di Titolare



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

del Trattamento esclusivamente nell'interesse pubblico perseguito dall'Ateneo nel dar corso alla procedura e non saranno utilizzati per altre finalità.

2. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte alla procedura concorsuale, inclusa la Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unisannio.it

Articolo 15 Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottorssa **lolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.docenti@unisannio.it.
2. Il presente bando è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative contenute negli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della legge del 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, in quanto compatibili, e a quelle contenute nel "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.unisannio.it/it/ateneo/regolamenti/regolamenti%20personale%20docente>.

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
"Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION)**

CONCORSI E SELEZIONI

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l' **Università degli Studi del Sannio** con sede legale in Piazza Guerrazzi, 1, (cap 82100), Tel. +39 0824305081 C.F. 01114010620 Mail::segreteria.rettore@unisannio.it, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it (di seguito: *Titolare del trattamento o Titolare*)



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

Responsabile per la protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unisannio.it

Definizioni

Per «**trattamento**» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Per «**interessato**» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare.

Per «**dato personale**» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per consentire l'espletamento delle attività relative ai concorsi e alle procedure selettive indette dall'Ente.

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 c.1, lett. e, GDPR), in adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 c.1, lett. c, GDPR) e all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'interessato o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo (art. 6 c.1, lett. b, GDPR).

Tenuto conto delle finalità indicate, per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto il consenso dell'interessato e il conferimento dei dati è obbligatorio. Nei casi di mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati non sarà possibile partecipare ai concorsuali e alle procedure selettive.

Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per prevedere le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali dell'interessato.

Modalità di trattamento e sicurezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, impegnandosi ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

Destinatari dei dati oggetto di trattamento

L'accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati (dipendenti, collaboratori, componenti della Commissione esaminatrice, ecc.), periodicamente aggiornati sulle regole della privacy, ed è comunque consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario.

Se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Titolare appartenenti alle seguenti categorie:

- Soggetti privati esterni che compongono la Commissione esaminatrice;
- Soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare;
- Tecnici addetti all'assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati;
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge
- Soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministeri, Enti pubblici, ecc.);
- Soggetti privati, inclusi i concorrenti, in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.

Con riferimento alla diffusione dei dati personali, restano fermi gli obblighi di pubblicazione incombenti sul Titolare in materia di Amministrazione Trasparente e di Pubblicità legale.

Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, per la durata necessaria all'adempimento degli obblighi di legge incombenti sul Titolare del trattamento, anche per espletare tutti gli obblighi e compiti legali e contrattuali connessi o derivanti dalla procedura e per provare l'adempimento degli stessi.

Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta da Autorità Pubbliche e da Organi di vigilanza e controllo.

Restano fermi i maggiori periodi di conservazione al fine di consentire al Titolare di perseguire un proprio legittimo interesse, ad esempio nell'ipotesi di contenzioso con l'interessato o comunque derivante dai concorsi e dalle procedure selettive.

Diritti dell'interessato

L'interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- di **accesso** ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR);

- di ottenere, laddove inesatti, la **rettifica** dei propri dati personali, nonché l'**integrazione** degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16, GDPR);
- di ottenere la **cancellazione** dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR);
- di ottenere la **limitazione** del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR);
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere **comunicazione** delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR);
- di ottenere la **portabilità** dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR);
- di **opporvi**, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR).

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un'Autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GDPR). Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale